



COMUNE DI VILLASIMIUS
Provincia Sud Sardegna

SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI

BANDO PUBBLICO

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI DESTINATI
ALL' INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – FABBISOGNO PERIODO GENNAIO-
DICEMBRE 2021

Il Responsabile del Servizio

Visti i seguenti atti:

- la legge 9 Dicembre 1998 n. 431, all'art. 11, ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in affitto aventi i requisiti di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 Giugno 1999;
- con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999 sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n.290 del 19 luglio 2021 con il quale si decreta il riparto disponibilità 2021 del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- la Deliberazione n.7/34 del 26.02.2021 di incremento dei limiti di reddito ai fini dell'assegnazione di alloggi di residenza pubblica;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.37/40 del 09.09.2021 ed i relativi Allegati 1 e 2 di approvazione dei Criteri per la ripartizione delle risorse e per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi"
- Deliberazione della RAS 37/40 del 09.09.2021, Allegato 1, avente ad oggetto: "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse statali annualità 2021, euro 15.634.127,92. Legge 9 dicembre 1998, n.431, articolo 11, con la quale è stata assegnata la somma di €. 40.252,85 al Comune di Villasimius;
- Decreto Ministeriale 343 del 12 agosto 2020, art.1, comma 4;
- nota dell'Assessorato dei Lavori Pubblici protocollo n.28622 del 14/09/2021 avente ad oggetto" Legge 9 dicembre 1998, n.431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Precisazioni in merito alla D.G.R. 37/40 del 09/09/2021;
- determinazione del Responsabile del Servizio di avvio del procedimento di raccolta delle istanze e approvazione Bando Comunale e fissato il termine perentorio del 09.01.2022 per l'ammissione delle domande;

RENDE NOTO

Che è indetto pubblico concorso per la formazione di una graduatoria di aspiranti beneficiari dei contributi destinati all'integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021, MESI Gennaio – Dicembre 2021, ai sensi dell'art. 11 della L. 9.12.1998 n. 431 e in attuazione della Deliberazione Regionale n°37/40 del 09.09.2021.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione ai benefici

Per l'ammissione ai benefici della legge 431/98 ex art. 11 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- **Essere residenti nel Comune di Villasimius** presso l'unità immobiliare alla quale si riferisce la richiesta di contributo, per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- **titolari di contratti** di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto di cui al Decreto del Ministero alle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site ovviamente nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale;
- **Essere titolari** di un contratto di locazione regolarmente registrato ed in corso di validità, per una unità immobiliare di proprietà privata ad uso residenziale sita nel Comune di Villasimius ed occupata a titolo di abitazione principale;
- **Il contratto di locazione** deve:
 - a) risultare da un contratto regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente;
 - b) sussistere al momento della presentazione della domanda;
 - c) permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.
- **Possedere i seguenti requisiti:**
 - **Fascia A:** ISEE uguale od inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone di locazione annuo risulti superiore al 14%. L'ammontare del contributo è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore ad **€ 3.098,74**;
 - **Fascia B:** ISEE uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone di locazione annuo risulti superiore al 24%. L'ammontare del contributo è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore ad **€ 2.320,00**.
 - **Fascia Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone di locazione annuo risulti superiore al 24% e non può essere superiore ad **€ 2.320,00**.

N.B. Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, i richiedenti devono presentare un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

La scadenza del bando è fissata al **17/01/2022** (Termine fissato con la determinazione n. 1 del 07/01/2022).

Art. 2 - Esclusione dalle agevolazioni

Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando:

- I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo ai sensi dell'art 2 della L.R. 13/89, situato in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
- I richiedenti che non siano titolari di un contratto regolarmente registrato;

- I richiedenti in possesso di un valore ISEE superiore ai parametri stabiliti per le fasce A - B e per la fascia Covid, o che l'incidenza del valore ISEE sia inferiore a quello stabilito per la fascia di appartenenza;
- I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

Art. 3 – Formazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e provvede alla formazione della graduatoria secondo le disposizioni contenute nel seguente bando.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e pertanto escluse.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art.2 comma 4 del Decreto 7 Giugno 1999).

Una volta inseriti nelle rispettive fasce i concorrenti potranno beneficiare del contributo se il canone annuo di locazione incide sul reddito:

- In misura non inferiore al 14% per la fascia A;
- In misura non inferiore al 24% per la fascia B e per la fascia Covid.

Una volta pubblicata la graduatoria provvisoria, i richiedenti potranno presentare eventuali osservazioni e opposizioni entro e non oltre il termine di 7 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione della graduatoria. L'ufficio competente provvede in via successiva alla formazione della graduatoria definitiva che verrà pubblicata sull'Albo pretorio del Comune.

La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio.

Art. 4 – Modalità di definizione e entità del contributo

Le domande presentate verranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento (A- B-Fascia Covid).

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo - al netto degli oneri accessori - e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno 2021, ed è dato dalla somma dei canoni mensili di contratto.

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente appartenente alla fascia A è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore €. **3.098,74.**

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente appartenente alla fascia B e alla fascia Covid è destinato a ridurre sino al 24% rispetto l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a €. **2.320,00.**

Art. 5 – Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Il contributo non è cumulabile con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione che prevede la riduzione della quota del contributo pari a quella riconosciuta per l'altra misura o, viceversa, determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso del Reddito di Cittadinanza.

Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Reddito/Pensione di cittadinanza

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020I comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto."

Fondo inquilini morosi incolpevoli

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

Art. 6 – Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati per l'ammissione.

L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli a norma dell'art. 71 del citato D.P.R., per accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati ISEE dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo dell'INPS.

A norma degli artt. 75 e 76 del medesimo Decreto, in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art.7 – Presentazione delle domande e documentazione da allegare

Le domande di contributo devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune e distribuiti presso l'Ufficio dei Servizi Sociali situato presso la sede Comunale in piazza Gramsci n. 9.

Le domande dovranno essere presentate all'ufficio medesimo **entro e non oltre il 09.01.2022 a pena di esclusione.**

All'istanza di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- I. Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- II. Copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato;
- III. Copia della ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di registro per l'anno in corso;
- IV. Copia delle ricevute degli affitti mensili con apposta la marca da bollo di €. 2,00.

Art. 8 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 e dell'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 221/99 e successive modificazioni e integrazioni, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale, agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, d. Lgs 109/98).

Art. 9 - Trattamento dei dati personali. Informativa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo UE) 2016/679 (di seguito GDPR), in ordine al presente procedimento si informa che:

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villasimius nella persona del Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore;
- responsabile della protezione dei dati è il dott. Daniele David a cui gli interessati potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art.13 del GDPR ai seguenti indirizzi mail: dpo@comune.villasimius.ca.it; protocollo.comunevillasimius@legalmail.it.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Dott. Daniele David.

Art. 10 - Trasparenza amministrativa.

La domanda di accesso ai contributi dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello allegato, unitamente al documento di identità del richiedente, scaricabile direttamente dal sito del Comune e potrà essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo protocollo.comunevillasimius@legalmail.it; (anche da indirizzo di posta elettronica ordinaria), unitamente a scansione del documento di identità del richiedente, o consegnata a scelta del richiedente **previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di persone**:

- tel. 3204643038
- servizisociali@comune.villasimius.ca.it

NEI SEGUENTI GIORNI:

LUN/GIO/VEN ORE 10.00-13.00;

MERC ORE 15.30-17.00;

Art. 11 - PUBBLICITA' DEL BANDO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio, il sito internet www.comune.villasimius.ca.it.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Daniele David